

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C N. 29/C (2003-2004)

Riunioni del

19 gennaio 2004
26 gennaio 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2004**

- 1 - APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)

- 2 - APPELLO DELL'A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)

- 3 - APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE, DELL'INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)

A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Abate Carmine, vice Presidente della società Formia, il Procuratore Federale deferiva:

- 1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società A.S. Sezze Setina),
- 2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina,
- 3) la società A.S. Real Cassino,
- 4) la società A.S. Sezze Setina,

per rispondere dei seguenti addebiti:

- i primi due delle violazioni di cui all'art. 6.2 e all'art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12.2002, avevano avvicinato il calciatore Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo "a fare una prestazione blanda in considerazione che alla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione";

- la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all'art. 6.4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S. Real Cassino l'ammenda di euro 300,00 per violazione dell'art. 1.1 C.G.S.:

- penalizzava, ai sensi dell'art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione dell'art. 6.7 C.G.S.;

- inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezza Setina, per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi federali per violazione dell'art. 6.1 C.G.S.;

- squalificava l'allenatore Francesco Consoli, all'epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4, per violazione dell'art. 6.2 C.G.S..

Contro la delibera hanno proposto appello il Consoli, lo Scirocchi, l'A.S. Sezze Setina. In via preliminare è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadiscono di non aver posto alcun comportamento diretto alla realizzazione dell'illecito, atteso anche che il risultato conseguito nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz'altro il Sezze Setina più che abbondantemente al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineano come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglittero, anche allusivamente, di non impegnarsi nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale consulente del Presidente della Sezze Setina e dell'allenatore Consoli) era solo quello di arrivare a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato che doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la promozione alla categoria superiore.

Contestano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio e basato solo su una interpretazione errata di una dichiarazione del Maglittero il quale "avrebbe avuto l'impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare la sua prestazione, pur non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi".

Concludono tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata, con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente severe.

Nel corso della odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell'atto di notificazione del deferimento (e quindi di tutti gli atti consequenziali) presso la Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 37.4 C.G.S..

L'eccezione è fondata e va accolta.

L'art. 37.4 C.G.S. recita "le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto".

Agli atti risulta che al Consoli (all'epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l'atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato notificato in data 10.9.2003 presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non era più tesserato per il Sezze Setina, non lo era più dal 1.7.2003: pertanto la notifica non doveva essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì nei luoghi indicati dall'art. 37.4 C.G.S..

Consegue la nullità della notifica e di tutti gli atti consequenziali con trasmissione degli atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all'epoca dei fatti suo tesserato, per quanto di competenza; con l'ulteriore conseguenza dell'annullamento delle relative sanzioni rispettivamente comminate.

Relativamente alla residua posizione dello Scirocchi, l'appello va parzialmente accolto ed il fatto va inquadrato nell'ambito di cui all'art. 1.1 C.G.S. che statuisce che "coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, proibiti in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva".

Dagli atti infatti emerge un comportamento tenuto dallo Scirocchi che non può non definirsi sleale e corretto.

Questi, dimessosi da Direttore Generale della A.S. Sezze Setina il 14.8.2002, si è dichiarato, ed ha continuato ad essere, il consulente del Presidente della predetta società, pur essendo tesserato con altra società, in qualità di Consigliere della A.S. Real Cassino.

Inoltre, senza alcun apparente titolo, avvicinava il calciatore Maglittero poco prima della gara Sezze Setina/Formia (e quindi prima di una gara cui la società A.S. Real Cassino

non aveva interesse) dicendogli, alla presenza dell'allenatore del Sezze Setina, Consoli Francesco, e qualificandosi come Direttore Sportivo del Sezze Setina, che sarebbe stato trasferito a quest'ultima società sin dalla domenica successiva garantendogli il posto immediato nella imminente gara di campionato e che a fine gara avrebbero discusso del rimborso spese fino al termine della stagione.

Tale fatto, accertato e sostanzialmente ammesso dallo stesso Scirocchi, il quale si è limitato a negare ogni riferimento al "rimborso spese", non arriva ad integrare l'illecito sportivo (come ritenuto dalla Commissione Disciplinare), mancando quell'ulteriore elemento, anche presuntivo, di attività comunque volta ad alterare lo svolgimento o risultato di una gara; non essendo sufficiente, nella fattispecie in esame e per come si sono svolti i fatti, ad integrare la violazione più grave contestata a seguito di deferimento dal Procuratore Federale, la sola sensazione del calciatore Maglitto che "implicitamente mi hanno fatto capire di non impegnarsi molto nella gara Sezze Setina/Formia che stava per incominciare".

Ciò non di meno il comportamento tenuto è altamente contrario a quei principi di lealtà e correttezza che sono alla base di ogni comportamento che deve avere un tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Non esiste nessuna valida e giustificabile motivazione per avvicinare un calciatore di una squadra, poco prima di una gara, per informarlo di una sua imminente prossima cessione ad altra società (di cui ci si dichiara Direttore Sportivo) con la garanzia di un posto in prima squadra, con l'aggravante di rimandare, a dopo la disputa della gara stessa, la discussione sui rimborsi spese da concordare tra il calciatore prossimo trasferendo e la sua nuova "presunta" società.

Dalla affermazione di responsabilità per tale sleale e scorretto comportamento consegue la sanzione, ritenuta congrua, di anni uno di inibizione.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 1, 2 e 3 come proposti dal Signor Consoli Francesco, dall'A.S. Sezze Setina di Sezze (Latina) e dal Signor Scirocchi Angelo:

- accoglie il reclamo del Consoli Francesco annullando, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per nullità della notifica dell'atto di deferimento, l'impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente le sanzioni inflitte al Consoli e, per l'effetto, alla A.S. Sezze Setina;
- dispone la trasmissione degli atti relativi alla posizione del detto deferimento, nonché, quelli relativi al reclamo dell'A.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per il nuovo esame di merito;
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Signor Scirocchi Angelo Bruno, dichiara lo stesso Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., così modificata l'originaria incolpazione, gli infligge la sanzione dell'inibizione per anni 1;
- ordina restituirsi le tasse versate da Consoli Francesco, Scirocchi Angelo Bruno e dall'A.S. Sezze Setina.

4 - APPELLO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIGNITTI LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D del 17.10.2003)

In data 19.12.2003, con atto a firma del Presidente Sig. Giancarlo Daniele, la polisportiva C.D.Q. Torre Maura proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti del 17 ottobre 2003, con cui era disposto l'annullamento del tesseramento del calciatore Cignitti Luca.

Il ricorso è improcedibile per la mancata effettuazione della dichiarazione di reclamo nei termini previsti alla controparte.

Peraltro, in data 2.1.2004, con telegramma a firma del prefato presidente, la Polisportiva dichiarava di rinunciare al predetto ricorso.

Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. C.D.Q. Torre Maura di Roma, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia del reclamo alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003)

In data 18.12.2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica confermava la squalifica fino al 31 marzo 2005 inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado a carico dell'allenatore dell'A.S. Corneto Tarquinia Cecchelin Carlo Giuseppe, reo di essere entrato in campo minacciando l'arbitro ed affrontandolo, bestemmiando, sputando sulle sue scarpe.

La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimità esponendo due distinte ragioni di gravame.

In primo luogo si è rilevava la mancata escussione in giudizio della società reclamante nel giudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall'art. 32 comma 6 C.G.S..

In secondo luogo veniva denunciato il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento ai motivi della decisione, che a giudizio della ricorrente apparivano in contrasto con una logica ricostruzione dei fatti, giacché non veniva ritenuta coerente una ricostruzione degli eventi che riproducesse il susseguirsi delle azioni così come riprodotte nel referto arbitrale.

In riferimento al primo motivo di gravame va osservato che in effetti, benché espressamente richiesta dai ricorrenti, l'audizione degli stessi è stata negata dal decidente "non sussistente elementi tali da configurare l'accoglimento del ricorso". In effetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l'esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni di cui consiste la sua difesa.

Con riferimento al secondo vizio denunciato, non si rilevano profili di carenza o illogicità della motivazione delle precedenti pronunce, dovendosi considerare le valutazioni effettuate nel ricorso volte a postulare una diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti, che, in quanto tali, in questa sede non possono trovare giuridico accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIGNOSO/BORGO A MOZZANO DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 9 ottobre 2003, infliggeva alla U.S. Montagnoso la punizione sportiva della perdita della gara Montagnoso/Borgo a Mozzano del 28.9.2003, per

0-3, per violazione degli art. 34 e 34 bis N.O.I.F., non avendo impiegato, per un periodo di circa dieci minuti, tre calciatori "giovani".

La Commissione Disciplinare presso il predetto Comiato, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 27 novembre 2003, accoglieva il reclamo della U.S. Montagnoso e ripristinava il risultato conseguito sul campo (2-1 per il Montagnoso), sulla base delle dichiarazioni del direttore di gara, che (in una lettera del 29.10.2003 alla Commissione Disciplinare e sentito nel corso del giudizio davanti alla predetta Commissione) ha riconosciuto di avere commesso un errore nel trascrivere i dati dei calciatori sostituiti nel suo taccuino.

Avverso tale decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, il Presidente della G.S. Borgo a Mozzano, richiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo, sulla base di una serie di motivi in fatto.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare il direttore di gara ha riconosciuto, nelle due dette occasioni, che le sostituzioni in esame sono avvenute in contemporanea e senza alcuna violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F., relative all'impiego di "giovani" calciatori; che il suo errore è stato causato "da tracce di una precedente annotazione sul taccuino, non completamente cancellata e che "la modifica di quanto (in un primo tempo indicato sul rapporto di gara, è avvenuto a seguito di una lunga riflessione, maturata dopo avere letto il reclamo ed avere ripercorso mentalmente i fatti accaduti".

Ne consegue, che deve prestarsi fede alla predetta dichiarazione del direttore di gara, che costituisce integrazione del rapporto stilato il giorno della partita, spiegando le ragioni del cambio di versione.

Va ricordato, infatti, che, nell'ordinamento calcistico, sul piano probatorio, costituisce principio consolidato quello della prevalenza, tra le varie versioni, di quella del direttore di gara.

I motivi di appello si possono riassumere nella tesi che l'arbitro ha detto cose contrarie al vero ("inconscio condizionamento ambientale"), senza fornire puntuali e concreti elementi di prova a sostegno di questa tesi.

Non essendo stata violata alcuna norma regolamentare l'appello deve essere, dunque, respinto, con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Borgo a Mozzano di Borgo a Mozzano (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE ORATI LUCIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003)

La A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'articolo 9 lettera d) del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15.11.2003 che ha dichiarato l'obbligo della Società ricorrente di corrispondere all'allenatore Luciano Orati la somma complessiva di euro 13.150,00 oltre accessori quale saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2002/2003.

La ricorrente espone: che, una volta evocata in giudizio dall'Orati davanti al Collegio Arbitrale, aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata designazione del proprio arbitro da parte dell'Orati, eccezione totalmente disattesa dal Collegio; che alla nomina dell'arbitro l'Orati aveva irrualmente provveduto soltanto a distanza di un mese circa, con atto separato; che il Collegio Arbitrale aveva fissato l'udienza di discussione del ricorso senza darne comunicazione alla società Ostuni; che la delibera del Collegio Arbitrale non solo è inficiata dei suddetti vizi procedurali, ma è altresì fondata sull'applicazione di un contratto nullo perché recante una firma sconosciuta.

ta dalla società Ostuni Sport ed in ogni caso proveniente, secondo la versione fornita dallo stesso Orati, da persona che all'epoca dei fatti non era presidente della società e pertanto non aveva alcun potere di sottoscrivere il contratto con il tecnico. Si configurerebbe pertanto, secondo la ricorrente, una serie di errori di fatto commessi dal Collegio Arbitrale che rendono ammissibile l'impugnazione della delibera con ricorso alla C.A.F. per revocazione, come previsto dall'articolo 9 punto d) del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Si chiede pertanto l'annullamento della delibera in questione.

La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, essendo stati dedotti in ordine alla delibera impugnata errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto i mezzi di impugnazione ordinaria, non consentiti avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che l'articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio dichiara espressamente "definitive ed immediatamente esecutive". Non è invece ravvisabile nelle deduzioni della ricorrente l'ipotesi di errore di fatto, che consente il ricorso per revocazione previsto alla lettera d) del citato articolo 9. Invero per errore di fatto si intende, per costante orientamento giurisprudenziale, non già un errore di giudizio, ma un evidente ed oggettivo errore di percezione commesso dal giudicante in ordine all'esistenza od inesistenza di un fatto, che risulti determinante ai fini della decisione.

Il ricorso della società Ostuni Sport è stato quindi proposto per motivi non rientranti tra quelli tassativamente elencati nel più volte citato articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale e deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi) ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.C. SAVIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PASTORE FIORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 27.11.2003)

La A.S.C. Saviano 1960 in persona del Presidente Erasmo Perrotta ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 37 del 27 novembre 2003, relativa alla conferma della squalifica fino al 19.04.2005 inflitta al calciatore Pastore Fiorenzo per i fatti avvenuti nel corso della gara Saviano/S. Antonio Abate del 19.10.2003 (Campionato di Eccellenza).

Il ricorso non è ammissibile per inosservanza dell'art. 33 punto 2 C.G.S. secondo il quale gli atti del procedimento vanno richiesti entro tre giorni successivi dalla data di pubblicazione nel C.U. del provvedimento che si intende impugnare, a mezzo telegramma. Nella fattispecie invece la richiesta di documenti risulta inviata solo in data 2.12.2003 ed a mezzo lettera ordinaria.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Saviano di Saviano (Napoli) ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività nella richiesta della copia degli atti ufficiali. Dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. REAL JUVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.5.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FORINI GIAMBATTISTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 25 del 18.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 18 dicembre 2003, respingeva il reclamo

dell'odierna appellante e confermava la squalifica del suo calciatore Fiorini Giambattista, per comportamento violento nei confronti del direttore della gara Scledum 93/Real Juventus dell'1.11.2003.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti alla C.A.F., il Presidente della Real Juventus, Sivano Pelosato, richiedendo la revoca della predetta squalifica, "perché frutto di errore valutativo da parte dell'arbitro".

La Corte, preliminarmente osserva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di giudizio di terzo grado, che affronta, esclusivamente, questioni di merito.

Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Real Juventus di Monteforte d'Alpone (Verona), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2004

1 - APPELLO DELL'A.S. MIRAFIN AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CORMACI VINCENZO FINO AL 30.6.2006, ANTONELLI SIMONE FINO AL 31.10.2008 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 400,00 A SEGUITO DELLA GARA MIRAFIN/FUTSAL GENZANO DEL 31.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pronunciandosi sul reclamo della A.S. Mirafin avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 40) in data 18.12.2003 riduceva la squalifica a carico di Cormaci Vincenzo dal 31.10.2008 al 30.06.2006, confermava la squalifica fino al 31.10.2008 a carico di Antonello Simone e l'ammenda di 400 euro a carico della società MiraFin.

Tali provvedimenti sono impugnati con il presente appello dalla Mirafin, che deduce solo una ricostruzione dei fatti, che sono a base delle sanzioni irrogate, diversa da quella riportata nel referto arbitrale.

Ciò premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. perché non sono dedotte in esso censure di diritto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Mirafin di Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S.R. PIANO GELI SAN MARTINO/ATHLETIC 2000 DEL 23.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 dell'11.12.2003)

Con reclamo al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale Palermo in data 21.11.2003 la A.P. Athletic 2000 segnalava che nel corso della gara di Campionato Provinciale Allievi, Girone A, San Martino Piano dei Geli/Athletic 2000 del 23.11.2003 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo con la maglia n. 13 calciatore diverso (di nome Claudio) da quello indicato in distinta e da identificarsi in Marcianò Daniele Gioacchino, calciatore dall'età visibilmente superiore ai 13 anni del Marcianò.

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 19 del giorno 11.12.2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al C.S.R. San Martino la punizione sportiva della perdita della gara, rilevando che i calciatori Baglioni Luca e Ficile Antonio (che avevano preso parte alla gara del 23.11.2003) non erano risultati essere tesserati per la società S. Martino ed avevano preso parte alla gara, di conseguenza, in posizione irregolare.

Avverso tale decisione proponeva appello il C.S.R. San Martino che eccepiva l'errore dell'inoltro del reclamo, da parte della A.P. Athletic 2000, nel senso che lo stesso avrebbe dovuto essere inviato non al Giudice Sportivo di 1° Grado, ma al Giudice Sportivo di 2° Grado.

Faceva presente inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto, i calciatori Baglioni e Ficile erano regolarmente tesserati per la società sin da epoca antecedente la data della gara. Chiedeva, pertanto, che in accoglimento dell'appello questa Commissione annullasse le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Il reclamo della A.P. Athletic 2000, correttamente inoltrato al Giudice Sportivo di 1° Grado a norma dell'art. 24 del C.G.S., avrebbe dovuto essere esaminato in prima istanza da questo Giudice invece che dal Giudice Sportivo di 2° Grado, come in realtà avvenuto.

Va da sé, di conseguenza, che la decisione di questo ultimo Giudice va annullata, siccome emessa da giudice incompetente. Ne consegue la trasmissione degli atti al (competente) Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Palermo per il giudizio in merito al reclamo della A.P. Athletic 2000; reclamo avente ad oggetto non la posizione dei calciatori Baglioni e Ficile, ma il fatto di avere schierato la C.S.R. San Martino calciatore diverso da quello indicato in distinta. Almeno secondo la prospettazione, da valutare, della reclamante.

Per questi motivi la C.A.F. annulla la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado per l'esame di merito del reclamo del 26.11.2003 proposto dalla società Athletic 2000 avverso l'irregolarità della gara sopra citata. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. TURANIA 1997 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LO SVINCOLO D'AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., CONCESSO AI CALCIATORI DE CESARIS ANGELO, PETRUCCI EMILIANO, DE CESARIS DANILO, DI PAOLO DAVIDE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/D del 21.11.2003, ha rigettato il reclamo dell'A.S. Turania, avverso i provvedimenti assunti, in data 3.7.2003, dal Comitato Regionale Lazio, di accoglimento delle richieste di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., inoltrate dai suoi calciatori De Cesaris Angelo, Petrucci Emiliano, De Cesaris Danilo e Di Paolo Davide, ritenendo che, a prescindere dalla problematica della mancata notifica delle previste richieste dei quattro predetti calciatori, all'odierna ricorrente, essendo risultata sconosciuta al suo indirizzo, quest'ultima "ha, poi, avuto la facoltà e lo spazio per proporre, avanti la Commissione Tesseramenti, le sue doglianze in rito e nel merito e per sviluppare le sue argomentazioni per contrastare il diritto dei calciatori allo svincolo per inattività, sul presupposto dell'inesistenza dei requisiti".

La Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo nel merito, non avendo la ricorrente nulla eccepito per sostenere la sua opposizione, nei confronti delle richieste dei predetti quattro calciatori.

Avverso la decisione proponeva appello alla C.A.F., l'A.S. Turania 1997, sostenendo che la procedura, prevista dall'art. 109 N.O.I.F., è stata viziata dalla mancata comunicazione alla società della richiesta di svincolo, non attribuita dalla Commissione Tesseramenti, "ad un comportamento artatamente posto in essere" dalla società e chiedendo l'annullamento del provvedimento.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

I quattro predetti calciatori hanno, infatti, correttamente adempiuto a quanto loro prescritto dalla normativa federale spedendo le lettere che ci occupano all'indirizzo ufficiale dell'A.S. Turania e a nulla rileva il mancato perfezionamento della notifica, che non può essere ascritto a comportamenti colposi degli odierni resistenti.

Per il resto, alla decisione della Commissione Tesseramenti non vengono mossi rilievi.

Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Turania 1997 di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ CONCESSO AL CALCIATORE PIVA ROBERTO, EX ART. 109

N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 17.10.2003)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 10/D del 17.10.2003 e notificata, in data 20.12.2003, confermava la pronuncia del Comitato Regionale Veneto, che ha accolto la richiesta di svincolo per inattività, proposta ex art. 109 N.O.I.F., dal calciatore Piva Roberto.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Gruppo Sportivo Beverare, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

Preliminarmente, va osservato che l'appello del G.S. Beverare deve essere considerato inammissibile, in quanto la decisione della Commissione Tesseramenti è stata notificata, come detto, alla predetta ricorrente, in data 20.12.2003 mentre l'atto di reclamo che ci occupa è stato notificato alla C.A.F. e alla controparte, in data 29.12.2003 e quindi, oltre il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione, ex art. 33 comma 2 C.G.S..

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. Beverare di San Marino di Vanezze (Rovigo), ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S. per tardività dell'invio di copia dei motivi al calciatore controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)

L'U.S. Massetana proponeva reclamo, per la gara Orlando Guasticce/Massetana del 2.11.2003 terminata con il risultato di 2-2, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, asserendo la posizione irregolare del calciatore Bergamo Enrico del Guasticce, in quanto colpito dalla squalifica di due giornate (Comunicato Ufficiale n. 10 dell'11 settembre 2003), di cui una non scontata, durante la militanza del predetto nella Santacrocese (passato al Guasticce il 31.12.2003) e durante la partecipazione alla Coppa Italia di 1ª Categoria.

Con decisione pubblicata nel Comunicato n. 24 del 18 dicembre del 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana comminava al Guasticce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 150, nonché un'ulteriore giornata di squalifica per il Bergamo e l'inibizione fino al 18 gennaio 2004 del dirigente Cristofani Paolo.

Con l'appello in esame la Guasticce impugnava la predetta decisione, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 10 nn. 1 e 3, nonché dell'art. 17, comma 6, C.G.S., come modificato dal comunicato F.I.G.C. n. 12/A del 31.12.2003.

Orbene, l'art. 17, comma 6, C.G.S. afferma che "nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'articolo 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall'articolo 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte". A sua volta l'articolo 10, comma 10, n. 1, recita: "le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia dilettanti e di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni".

Ciò premesso è evidente che il calciatore Bergamo aveva pienamente diritto a partecipare alla gara in questione e dovrebbe scontare la residua giornata di squalifica nella

Coppa Italia dilettanti della prossima stagione, se ne prenderà parte, o, altrimenti, nella prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

L'appello va, pertanto, accolto e va ripristinato il risultato della gara Guasticce/Massetana del 2.11.2003, con annullamento delle sanzioni di cui al comunicato n. 24.

La tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Orlando Guasticce di Guasticce (Livorno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/CALCIO A CINQUE RAIANO DEL 15.11.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138 del 26.11.2003 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. disponeva l'effettuazione della gara del Campionato Nazionale di Serie B Pro Calcetto Avezzano/Calcio a Cinque Raiano che il 15.11.2003 non si era disputata. Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che la gara non aveva potuto avere inizio per la indisponibilità del campo di gioco (dovuta alla disputa, nello stesso orario, di altra gara) e che al termine di questa non era stato possibile giocarla perché la squadra della A.S. Calcio a Cinque Raiano, dopo una attesa di 30 minuti circa e senza che avesse ricevuto indicazione di alcun genere dall'arbitro, si era allontanata.

Avverso detta decisione proponevano reclamo sia la A.S. Pro Calcetto Avezzano che la A.S. Calcio a Cinque Raiano. Lamentava la prima che non era stato possibile dar corso alla gara (allorché il campo di gioco si era reso disponibile) perché la squadra avversaria si era allontanata arbitrariamente. Faceva presente quest'ultima, invece, che dopo 30 minuti dall'orario fissato per l'inizio l'arbitro aveva consegnato il modello "AIA-Can-D-Cinque-Cronometrista", con ciò manifestando la volontà di rinviare definitivamente la gara. Rilevava in ogni caso che la oggettiva indisponibilità del campo di gioco andava addebitata alla società ospitante che peraltro non si era premurata di chiedere la variazione dell'ora di inizio della gara (o del campo di gioco) nonostante la concomitanza, a lei ben nota, dall'altra gara.

Ciascuna delle due società chiedeva, pertanto, la condanna dell'altra alla perdita della gara con il punteggio di 6-0.

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 168 del 19 dicembre 2003 la competente Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo della A.S. Pro Calcetto Avezzano ed infliggeva la sanzione della perdita della gara alla A.S. Calcio a Cinque Raiano. Osservava, in estrema sintesi, che la condotta dell'arbitro non poteva essere intesa come volontà di rinviare la partita e dunque che la soc. Calcio a Cinque Raiano si era allontanata dall'impianto sportivo, rendendone impossibile la disputa allorché il campo di gioco si era liberato, in modo del tutto arbitrario.

Ad impugnare la decisione appena detta era la A.S. Calcio a Cinque Raiano che lamentava la mancata applicazione da parte della Commissione Disciplinare del duplice disposto di cui all'art. 54 delle N.O.I.F. ed alla guida pratica alla regola 8, paragrafo 16), del Regolamento di gioco. Eccepiva poi che la stessa Commissione non si era espressa sulla indisponibilità del campo di gioco e sulla conseguente responsabilità oggettiva della società ospitante. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e la condanna della A.S. Pro Calcetto Avezzano alla sanzione della perdita della gara.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa applicazione di norme contenute nel C.G.S., nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

Bisogna precisare innanzi tutto, e per quanto di eventuale utilità in questa sede, che il caso in esame non ricade nell'ambito di efficacia normativa del disposto di cui all'art. 60 delle N.O.I.F. che disciplina il caso della impraticabilità dal terreno di giuoco. Va da sé, infatti, che detta inagibilità, fatta discendere dalla norma appena richiamata da "intemperie" o "da ogni altra (similare) causa", può venire in esame con riguardo a situazioni di fatto intuitivamente differenti dalla semplice indisponibilità del terreno di gioco. Ne discende l'impossibilità di applicare al caso in esame le regole che disciplinano l'impraticabilità del terreno di giuoco e che ogni richiamo ad esse in questa sede è del tutto fuori di luogo.

Del pari fuor di luogo è il richiamo, con riferimento al caso in esame, delle regole in tema di ritardata presentazione in campo delle squadre e di tempo di attesa (art. 54 N.O.I.F.). Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, dette regole hanno riguardo al caso in cui "una o entrambe le squadre siano in ritardo sull'orario programmato per l'inizio della gara e non quando il ritardo stesso è causato dalla indisponibilità del terreno di gioco". Posto che nel caso che qui interessa le due squadre si sono presentate tempestivamente e posto in ogni caso che non è stato il lievissimo ritardo (di circa 3 minuti) della A.S. Pro Calcetto Avezzano a determinare la mancata disputa della gara, risulta evidente che l'appello della A.S. Calcio a Cinque Raiano va esaminato non sotto questo, ma sotto altro e diverso profilo.

La squadra del Raiano Calcio a Cinque si è allontanata dall'impianto sportivo dove avrebbe dovuto disputare l'incontro con la Pro Calcetto Avezzano allo scadere dei 30 minuti dall'orario previsto per l'incontro stesso, vale a dire alle 15,30; se ne è allontanata impedendo che la gara potesse avere inizio allorché, alle ore 15,55 il campo di giuoco si era reso disponibile.

Ha giustificato tale sua condotta invocando quanto previsto dalla guida pratica alla regola 8, paragrafo 16), del regolamento di gioco e chiamando in causa l'arbitro che, nel consegnare quel tal documento di cui si è detto in narrativa, avrebbe lasciato intendere che la gara non si sarebbe disputata. Le spiegazioni addotte non possono essere condivise. Anche a prescindere dal valore da attribuire alla guida pratica al regolamento di gioco, è fuori di discussione che detta guida, fissato il termine di attesa per il caso del terreno di giuoco occupato da altra gara ufficiale nella durata di un tempo (e cioè in 30 minuti, per quanto riguarda il caso in esame) fa salva una "diversa disposizione"; disposizione che non può che essere ravvisata nelle determinazioni che l'arbitro dell'incontro, valutate le circostanze di fatto, ritiene di adottare. Una diversa interpretazione della riserva contenuta nella regola non appare condivisibile, dal momento che una indicazione ulteriore (rispetto al criterio della durata di un tempo) non avrebbe senso e considerato che una (ulteriore) indicazione a carattere generale non avrebbe bisogno di essere introdotta nella normativa attraverso una riserva, ben potendo essere contenuta nella norma stessa. Senza dire che la fissazione di una regola a carattere generale non sarebbe in grado di tener conto delle molteplici, contingenti situazioni pratiche cui la previsione di una riserva è evidentemente ispirata.

La A.S. Calcio a Cinque Raiano avrebbe dovuto attenersi, dunque all'eventuale diversa disposizione dell'arbitro. Che non è affatto intervenuta nel senso fatto presente dalla società stessa. Ha correttamente affermato la Commissione Disciplinare a questo proposito che la semplice consegna di quel tal documento non poteva essere intesa come volontà di liberare le squadre, laddove l'inequivoco contenuto dal referto di gara e la condotta tenuta dall'arbitro (che è rimasto in attesa della fine, neppure tanto lontana, della gara in corso) avrebbero dovuto far pensare ad una determinazione diversa (rispetto alla

regola generale fissata dalla guida pratica) dell'arbitro stesso e cioè alla volontà di questi di far disputare la gara.

Discende dalle osservazioni appena fatte che l'incontro del 15.11.2003 non si è svolto per il comportamento tenuto dalla società appellante, a nulla rilevando che secondo regole generali è la società ospitante che deve garantire la disponibilità del terreno di gioco (o attivarsi a norma dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D.). È di tutta evidenza, infatti, che l'esistenza di regole sul ritardato inizio di una gara rispetto all'orario fissato devono indurre a ritenere che la responsabilità della società ospitante prende corpo solamente nel caso in cui l'indisponibilità del terreno di gioco sia e rimanga definitiva e non nel caso, come quello in esame, in cui sia contingente e rimediabile nel volgere di un ragionevolmente breve lasso di tempo.

L'appello proposto va, pertanto e come già detto, respinto.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio a Cinque Raiano di Raiano (L'Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. VILLA S. STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE NAPOLEONI ARISTIDE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

Il F.C. Villa S. Stefano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che aveva riformato il verdetto del Giudice Sportivo, irrogando al calciatore Napoleoni Aristide la squalifica fino alla data del 30.6.2004.

Il ricorso si fonda sulla denuncia di motivazione contraddittoria del provvedimento impugnato, nonché sulla falsa applicazione dell'art. 14 C.G.S., ritenendosi la condotta ascritta al calciatore non rientrante tra quelle di particolare gravità e pertanto meritevole della sanzione della squalifica superiore a quattro giornate, come incidentalmente affermato dal decidente che ha dato atto della mancanza di cattiveria del calciatore.

La censura è parzialmente fondata, poiché è indubbio che una tale affermazione abbia viziato la motivazione del provvedimento nella sua logicità. Va tuttavia affermato che il contatto con l'arbitro costituisce atto particolarmente grave per il quale va comunque applicata una sanzione superiore a quattro giornate, mentre il riferimento alla "cattiveria" del gesto - espressione più consona alla valutazione dei falli di gioco - risulta irrilevante nella motivazione, non potendosi dubitare della volontarietà del gesto, come da referto arbitrale. Va però rilevato che la lievissima entità del contatto, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, merita una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere equamente fissata con scadenza al 31.3.2004.

Per questi motivi, la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Villa S. Stefano di Villa Santo Stefano (Frosinone), riduce al 31.3.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Napoleoni Aristide. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MIRAFIORI/TARCISIA SASSI DEL 2.11.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)

La Unione Sportiva Tarcisia Sassi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta pubblica-

ta sul C.U. n. 27 del 18 dicembre 2003 relativa alla posizione del giocatore Barcelas Roberto Silva schierato dalla Società Atletico Mirafiori nella gara del 2 novembre 2003, valevole per il Campionato di 1ª Categoria Girone E.

La società ricorrente ha avanzato dubbi sulla regolarità del tesseramento del suindicato calciatore poiché, a suo dire, lo stesso era stato tesserato in passato presso la Federazione brasiliana come calciatore professionista. Nell'attuale ricorso la U.S. Tarcisia Sassi ribadisce la propria tesi, producendo una dichiarazione del suo ex presidente Sig. Polisenno Francesco nonché fotocopia di un articolo apparso sul giornale locale "Il Corriere Sportivo" in data 1.12.2003 nel quale lo stesso calciatore ammette di aver già giocato in Brasile.

Ritiene questa Commissione che la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare non debba essere modificata in quanto è risultato dal carteggio inviato dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. risulta che il calciatore in questione è regolarmente tesserato per la stagione 2003/2004 per la società Atletico Mirafiori a far data dal 5 agosto 2003, in quanto la relativa domanda è stata ritenuta conforme all'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F..

Va, peraltro, rilevato che dall'esame degli atti risulta una dichiarazione del calciatore che afferma di non aver giocato negli ultimi 5 anni in nessuna Federazione Estera e ciò è avvalorato dal fatto che il calciatore è stato ininterrottamente tesserato dalla stagione sportiva 1995/96 per società italiane della L.N.D. quale "dilettante extracomunitario".

Il reclamo deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Tarcisia Sassi di Torino. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL CALCIATORE GRANDE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 30 del 18.12.2003)

Il calciatore Alessandro Grande della Società Sportiva Folgore di Collelongo (L'Aquila) ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 30 del 18 dicembre 2003 con la quale è stato respinto l'appello contro la squalifica inflitta al suddetto calciatore fino al 30.6.2005, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Villa San Sebastiano/Folgore disputata il 9.10.2003 (Campionato di 2ª Categoria).

Sostiene l'appellante che il suo comportamento nei confronti del direttore di gara fu del tutto accidentale, in quanto egli ebbe a toccare l'arbitro alla testa mentre indietreggiava e senza quindi poterlo vedere; chiede comunque una più equa ed obiettiva valutazione della sanzione inflittagli.

Osserva questa Commissione d'Appello che il ricorso può essere ritenuto ammissibile sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine all'entità della pena. Dal referto arbitrale non risulta alcuna particolareggiata descrizione del fatto, in particolare per quel che riguarda la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore. Si ritiene pertanto di poter parzialmente accogliere il ricorso riducendo la squalifica a tutto il 31.12.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Alessandro Grande, riduce al 31.12.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL F.C. LIBERTAS BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS BRERA/BRESSO CALCIO DEL 15.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)

Il F.C. Libertas Brera ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, che aveva annullato il verdetto del

Giudice Sportivo di sconfitta per 3-0 ai danni del Bresso Calcio a seguito dei fatti verificatisi in campo durante la gara Bresso/Brera. Nel medesimo reclamo la società ha inoltre contestato l'annullamento dell'ammenda di 400 euro irrogata dal giudice di primo grado alla società avversaria.

Con riguardo alla prima istanza del gravame il ricorso va respinto.

Sul punto va infatti affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l'andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale. L'episodio di reazione alla quarta espulsione sanzionata nei confronti della squadra del Bresso - calciatore che colpisce il braccio dell'arbitro proteso ad esibire il cartellino rosso - e le contestuali proteste degli altri calciatori del Bresso non possono considerarsi di per sé prodromiche di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina.

Gli effetti di degenerazione della condotta dei calciatori si sono anzi manifestati proprio a seguito dell'affrettata decisione arbitrale, e pertanto di essi non può tenersi conto ai fini della valutazione dei presupposti che hanno condotto alla interruzione della gara.

Con riferimento all'annullamento della multa inflitta in primo grado alla società Bresso non sussiste la legittimazione della Libertas Brera ad interporre gravame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Libertas Brera di Milano e lo dichiara inammissibile nella parte in cui si chiede l'annullamento della decisione relativa alla sanzione pecuniaria inflitta al Bresso Calcio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL 10.7.2003 INERENTE IL CALCIATORE SABATO ROCCO, STIPULATA TRA RECLAMANTE E IL COSENZA CALCIO 1914 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 17.10.2003)

Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, investita in data 9 settembre 2003 dalla Lega Nazionale Professionisti della questione relativa alla validità della variazione di tesseramento n. 0436 del 18 agosto 2003, depositata in pari data dalla Società Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calciatore Sabato Rocco, ha deliberato la validità del contratto stipulato tra la società cagliaritano e il suddetto calciatore nella data da ultimo citata.

La suddetta Lega, nel richiedere la pronunzia della Commissione Tesseramenti, specificava che le società Cagliari e Cosenza avevano stipulato, in data 10 luglio 2003, un accordo di trasferimento delle prestazioni sportive del nominato calciatore, con contestuale cessione della quota di partecipazione alla società cosentina.

Senonché, in seguito alla mancata iscrizione al campionato del Cosenza, il Cagliari, in data 6 agosto 2003, aveva comunicato la risoluzione del contratto di trasferimento a causa dell'impossibilità del Cosenza "di detenere un diritto di partecipazione alle prestazioni sportive di calciatore professionista", comunicando altresì che l'accordo di partecipazione aveva rappresentato elemento essenziale nel perfezionamento della volontà contrattuale.

A quel punto il calciatore Sabato aveva dichiarato, il successivo 11 agosto, la risoluzione del proprio contratto con il Cagliari, in quanto conseguente all'accordo di trasferimento contestato, stipulandone subito uno nuovo di durata però annuale.

La Lega Nazionale Professionisti, nel trasmettere il fascicolo e chiedere, genericamente, alla Commissione Tesseramenti una "pronuncia in merito", rendeva noto che, allo scopo di non pregiudicare l'attività professionale del calciatore, non essendo in discussione la sua volontà di tesseramento con il Cagliari, avrebbe provveduto a dare esecuzione alla data della richiesta al suddetto ultimo tesseramento, la cui tipologia e la relativa scadenza restavano comunque vincolate alle definitive determinazioni dell'interpellata Commissione.

Questa, richiamando l'art. 110, comma 1, N.O.I.F., in tema di non ammissione di una società calcistica al campionato di pertinenza e di svincolo d'autorità dei calciatori, nonché la circolare federale in data 7 ottobre 1993, in tema di accordi di partecipazione di cui all'art. 102-bis N.O.I.F., ha formulato le seguenti considerazioni:

- la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida in quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della società cedente: il calciatore Sabato non era dunque interessato dallo svincolo d'autorità;
- atteso che l'accordo di partecipazione dava luogo a due operazioni distinte, la cessione del contratto conservava piena validità, estendendosi però al 100% di ogni diritto relativo al giocatore;
- il giocatore e la nuova società di appartenenza avevano la facoltà, come puntualmente accaduto nel caso di specie, di concludere un nuovo contratto, previa risoluzione consensuale del primo (cfr. gli atti di risoluzione del contratto del 10 luglio 2003, stipula del nuovo contratto in data 18 agosto 2003 con scadenza 30 giugno 2004, e relativa variazione di tesseramento n. 0436).

La Commissione Tesseramenti, in definitiva, come da dispositivo, dichiarava "la validità del contratto stipulato tra la s.p.a. Cagliari Calcio e il calciatore Sabato Rocco in data 18 agosto 2003".

Con il reclamo in trattazione, articolato in punto di fatto e di diritto, la società cagliaritano ha chiesto la riforma della decisione resa dalla Commissione Tesseramenti, nel senso che venga dichiarato risolto il contratto stipulato tra le due società, con variazione di tesseramento n. 0472 in data 10 luglio 2003.

Il reclamo, una volta correttamente delimitato il *thema decidendum*, va dichiarato inammissibile.

Solo in sede di udienza, anzitutto, il rappresentante della società reclamante ha chiarito lo scopo concreto, non immediatamente ricavabile dall'atto di gravame, che muoveva l'azione: evitare il rischio di pagare il corrispettivo intero in relazione all'originario trasferimento del calciatore.

Ma in realtà, per come la Commissione Tesseramenti ha impostato il suo ordito decisionale, sulla base, peraltro, della richiesta formulata in termini generici, nel trasmettere il fascicolo, dalla Lega Nazionale Professionisti, la società reclamante, fatte salve ulteriori, specifiche e più dirette istanze di giustizia, non ha interesse a svolgere appello avverso la pronuncia attualmente contestata, in quanto il corredo motivazionale della medesima appare volto unicamente a sostenere, come da dispositivo, la validità dell'ultimo contratto stipulato tra la società sarda e il calciatore, in quanto frutto di una legittima riconsiderazione, su base consensuale, dei rapporti tra loro intercorrenti. Ma la validità dell'ultimo tesseramento non risulta oggetto di contestazione da parte dell'attuale reclamante.

Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'AVV. PASQUALIN CLAUDIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DEPLORAZIONE E DI SOSPENSIONE INFLITTIGLI DALLA COMMISSIONE

AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori - Com. Uff. n. 109/A del 18.12.2003)

Con decisione in data 3.12.2003, in sede disciplinare, la Commissione Agenti di Calciatori irrogava all'agente avvocato Claudio Pasqualin la sanzione della deplorazione nonché quella della sospensione dall'Albo fino al momento dell'avvenuta esecuzione del lodo di cui in appresso per non aver ottemperato al lodo del Collegio arbitrale della F.I.G.C. pronunciato in data 24.5.2002 nella controversia tra il predetto Pasqualin e Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, con cui, respinta la domanda dello stesso avvocato, quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle spese legali e di quelle relative al funzionamento del Collegio arbitrale.

Avverso tale decisione, il Pasqualin ricorreva ritualmente a questa Commissione, deducendo preliminarmente e in rito che, differita per due volte a richiesta di parte l'udienza per l'audizione personale richiesta, peraltro con differimento poi di un solo giorno, data quest'ultima non coincidente con quelle all'uopo indicate dal legale officiato dal Pasqualin, in tale sede la Commissione Agenti di calciatori, rilevata l'assenza dell'interessato e del suo rappresentante, aveva assegnato il termine di dieci giorni per presentare memoria difensiva, comunicando nel contempo che la decisione definitiva sarebbe stata assunta nella prossima riunione della detta Commissione.

Si doleva l'attuale ricorrente del fatto che doveva considerarsi anomalo tale provvedimento, stante che neppure era stata comunicata la data della riunione in cui la decisione definitiva sarebbe stata assunta, il tutto in violazione del disposto dell'art. 18, secondo comma, del Regolamento Agenti di calciatori.

La doglianza è fondata; non risulta che la Commissione Agenti di calciatori abbia ritenuto inattendibili o pretestuose le ragioni della mancata presentazione del Pasqualin e/o del suo rappresentante alle sedute fissate.

Ciò posto e fermo il fatto che non era certo obbligo di quella Commissione fissare l'udienza nelle date indicate preventivamente dall'interessato, rimane il fatto che la disposizione di cui al secondo comma del ricordato art. 18 è chiara nel senso che la convocazione dell'avente diritto è volta al fine di consentire l'esposizione anche orale degli argomenti ritenuti utili a difesa.

Orbene, l'adozione di una procedura diversa, non prevista ed elusiva dell'audizione orale integra violazione della norma citata, violazione rafforzata dal fatto che non risulta neppure comunicata la data della riunione in cui il procedimento sarebbe stato deciso, atteso che non può ritenersi vicariata la partecipazione orale dalla redazione di una memoria, in ragione del chiaro dettato della norma de qua.

Tale violazione inficia di nullità il procedimento e comporta che la decisione impugnata debba essere annullata per violazione del diritto di difesa, con invio degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per un nuovo giudizio.

È ovvio che la decisione adottata, attenendo ad un profilo procedimentale prodromico alla decisione assorbe ed elide la valenza di tutti gli altri motivi di ricorso che, a vario titolo, attengono a profili conseguenti alla preliminare questione della regolarità del procedimento, ivi incluso quello della sospensione della presente procedura a seguito dell'avvenuta impugnazione in sede giudiziaria per nullità del lodo, annunciata in udienza di fronte a questa Commissione, in quanto presuppone anch'essa, per una compiuta valutazione, una corretta procedura applicativa della sanzione contro cui si ricorreva in questa sede.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'Avv. Claudio Pasqualin, dichiara la nullità del procedimento per violazione dell'art. 18 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, con rinvio alla Commissione Agenti di Calciatori per nuovo esame. Ordina restituirsì la tassa versata.